



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Progetto “Elimina la distanza” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Progetto PON COD.: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-88 - CUP J66J20000360007

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI

PREMESSA

Il presente capitolato amministrativo disciplina l’affidamento della fornitura di circa 15 dispositivi informatici tra tablet e laptop per un valore oneri fiscali inclusi di € 10.000,00 da destinare in comodato d’uso agli studenti del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Trento secondo le condizioni tecniche ed economiche definite nell’ordine di acquisto.

Nel paragrafo 1 sono specificati l’oggetto della fornitura dei beni e le condizioni generali.

Nel paragrafo 2 sono indicate le modalità di fornitura dei beni richiesti.

Nel paragrafo 3 sono indicate le variazioni alle condizioni iniziali del contratto.

Nel paragrafo 4 è indicato il divieto di subappalto.

Nel paragrafo 5 sono indicate le modalità di fatturazione e di pagamento della fornitura dei beni richiesti e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel paragrafo 6 sono indicate le penali.

Nel paragrafo 7 sono indicati gli inadempimenti nella fornitura dei beni richiesti e la risoluzione del contratto.

Nel paragrafo 8 è indicato il foro competente.

Nel paragrafo 9 sono indicate le norme applicabili al contratto e norme di rinvio.

Nel paragrafo 10 sono indicate le condizioni di registrazione del contratto.

01. OGGETTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto è la fornitura di n. tablet e n. notebook da destinare in comodato d’uso agli studenti del Liceo scientifico “Galileo Galilei”, secondo le condizioni tecniche ed economiche definite nell’ordine di acquisto.

E' considerato parte integrante dell'ordine di acquisto il seguente documento:

• **il capitolato amministrativo.**

La ditta affidataria dovrà inviare inoltre il seguente modulo all'ente appaltante:

• **il modello A, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

02. MODALITÀ DI FORNITURA DEI BENI.

La fornitura dei beni richiesti dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della ditta dell'ordine di acquisto, fatta salva la mancanza di parte del materiale in deposito presso la ditta. Le spese di trasporto del materiale sono a carico della ditta fornitrice. La fornitura dei beni, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, consegna al piano di destinazione, di spese di bollo, registro e quant'altro inerente e conseguente la presente fornitura, dovrà essere effettuata a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà sostenere i maggiori oneri assicurativi e quelli dovuti ad eventuali necessità di accelerare i trasporti ai fini del rispetto dei termini convenuti. La consegna dei beni oggetto della presente fornitura dovrà avvenire presso la sede del Liceo situata in via N. Bolognini, 88 - Trento e si considera avvenuta con sottoscrizione, data ed ora apposte sui documenti di trasporto. La consegna dei beni oggetto della presente fornitura dovrà avvenire in orario pomeridiano, nei giorni di lavoro per il personale del Liceo da lunedì a sabato. In caso di consegna di materiale difforme rispetto ai prodotti richiesti nell'ordine di acquisto, l'Amministrazione richiedente provvederà alla comunicazione di reso. La Ditta affidataria dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione entro 20 (venti) giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 20 (venti) giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione. Per la fornitura dei prodotti oggetto di contratto, svolta dal personale della ditta affidataria, non ricorrono i presupposti tecnici per la sussistenza di oneri di sicurezza dovuti ad interferenze con altre attività effettuate presso i locali dell'Istituzione scolastica, trattandosi di mera fornitura di materiali, per la quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3bis, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s. m., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di prevedere eventuali oneri per la sicurezza, né di redigere il documento unico di valutazione dei rischi con riferimento alle prestazioni e alle forniture di prodotti oggetto di contratto. L'importo degli oneri per la sicurezza relativo al presente intervento è pertanto pari ad euro zero. Al personale della ditta affidataria che eseguirà la consegna dei prodotti oggetto di contratto saranno applicate, ai sensi dell'articolo 2 del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, le disposizioni contenute nel suddetto codice. L'accertamento di eventuali comportamenti, tenuti nella consegna dei beni oggetto di contratto da parte del personale della ditta affidataria in difformità alle disposizioni del predetto codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale. La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.1217 dei data 18 luglio 2014, ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. 4 A tal fine, la ditta affidataria dichiara che l'istituzione scolastica o formativa provinciale gli ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 18 del Codice di comportamento, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. La ditta affidataria della fornitura si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'istituzione scolastica provinciale contesterà, per iscritto, le eventuali violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegnerà un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. L'istituzione scolastica provinciale, nel rispetto dei criteri di cui alla circolare APAC n. 384752 del 2016, dopo aver esaminato le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, disporrà, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

03. VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI INIZIALI DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica manifestasse la necessità di un diverso fabbisogno di beni rispetto alle tipologie di materiale specificate negli elenchi descrittivi, essa potrà richiedere al fornitore affidatario, secondo le modalità previste all'articolo 29, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990 e s. m. recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", alle stesse condizioni tecniche ed economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle quantità originariamente indicate della fornitura dei beni richiesta dall'Istituzione scolastica, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale complessivo, così come previsto dal comma 1 del medesimo articolo. Qualora l'Istituzione scolastica manifestasse l'esigenza di forniture integrative di prodotti o complementari rispetto a quelle già previste nell'ordine di acquisto, sussistendo motivate ragioni di opportunità e urgenza, può disporre in favore dell'originario contraente l'affidamento di una nuova fornitura, purché l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il cinquanta per cento dell'importo di quello originario, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera e), della legge provinciale 19 luglio 1990 e s. m.

04. DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

È fatto divieto di subappaltare la fornitura dei beni richiesti ad altro operatore economico da parte della ditta affidataria.

05. MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA DEI BENI RICHIESTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La fornitura dei beni richiesti sarà pagata a consegna ultimata, soltanto a fronte di regolare fattura emessa dal fornitore. La fattura dei beni richiesti dovrà essere inviata a: Liceo scientifico "G. GALILEI" di Trento – Via N. BOLOGNINI, 88 – 38122 – Trento e dovrà riportare il numero e la data dell'ordine nonché gli estremi del conto corrente bancario (codice IBAN) o postale intestato alla ditta affidataria. A far data dal 31 marzo 2015, ogni fattura indirizzata al Liceo dovrà essere emessa mediante l'utilizzo di fattura elettronica. A tale scopo viene indicato il "codice univoco ufficio IPA" del Liceo: UFGWS. Le fatture elettroniche inviate al Liceo dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalla normativa contenuta nell'articolo 1, commi 629, lettere b) e c), e 630 della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015"), denominata "split payment", che impone ai committenti pubblici, tassativamente indicati dalle medesime norme, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali non sono debitori di imposta, di versare all'Erario, e non al fornitore, l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Nella fattura relativa alle prestazioni e forniture oggetto di contratto, dovrà essere perciò espressamente riportato che la relativa operazione è effettuata ai sensi dell'articolo 17 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.

m., recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il codice identificativo di gara relativo all’affidamento della presente fornitura di beni sarà assegnato con la determinazione di affidamento. Il codice unico di progetto (CUP) relativo alla presente fornitura è il seguente: J66J20000360007. Il pagamento della fornitura dei beni richiesti sarà effettuato dall’Istituzione scolastica, a mezzo del proprio tesoriere, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura, accertata la conformità dei beni rispetto a quanto ordinato e subordinatamente comunque all’acquisizione di ufficio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

06. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, di cui al paragrafo 2 del presente capitolato, l’ Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore una penale pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale della fornitura oggetto di contestazione, che l’Amministrazione stessa tratterà direttamente all’atto della liquidazione della fattura. Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la sostituzione del materiale non idoneo. Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio all'interesse dell’Istituzione scolastica, la stessa procederà, previa diffida, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

07. INADEMPIMENTI NELLA FORNITURA DEI BENI RICHIESTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero reiterati ritardi o inadempimenti nella fornitura dei beni richiesti, tali da recare grave pregiudizio all’Istituzione scolastica, la stessa procederà, previa diffida, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m. E’ ammessa la facoltà per ciascuno dei contraenti di risolvere il contratto mediante invio di lettera di disdetta con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita con preavviso di 10 (dieci) giorni.

08. FORO COMPETENTE Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno possibilmente definite fra le parti; nel caso di esito negativo le controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale formato da tre componenti: di cui uno in rappresentanza di ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d’intesa tra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Trento. Foro competente è quello di Trento.

09. NORME APPLICABILI AL CONTRATTO E NORME DI RINVIO Le norme destinate a regolare il presente contratto, oltre a quanto stabilito nel presente capitolato amministrativo, sono le norme della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e del relativo regolamento di attuazione, nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

10. CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Agli effetti fiscali si richiama l’applicazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131, il quale prescrive la registrazione solo in caso d'uso per scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad I.V.A. a carico del fornitore.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Tiziana Gulli